



Comune di Merroldo

DELIBERAZIONE N. 10

CODICE ENTE 10138

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: Ricognizione equilibri finanziari - provvedimenti - ART.193 D.LGS. 267/2000.

L'anno **duemilasedici** addi **nove** del mese di **agosto** alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| ROSSI DOMENICO | SINDACO | Presente |
| BALICCO RAIMONDO | VICE SINDACO | Presente |
| SALVINI ALEX | CONSIGLIERE | Assente |
| SALVINI MAURO | CONSIGLIERE | Presente |
| PALENI ORIANA | CONSIGLIERE | Presente |
| PICCAMIGLIO NADIA | CONSIGLIERE | Assente |
| PAOLINI DAVIDE | CONSIGLIERE | Assente |

| | |
|-----------------|----------|
| Totale presenti | 4 |
| Totale assenti | 3 |

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **dott. Vincenzo De Filippis** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Rossi Domenico** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 01.06.2016, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 01.06.2016, esecutiva ai sensi di legge è stato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

Visto altresì l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio;

Preso atto della verifica del responsabile del servizio finanziario:

- di tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- dell'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- di tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione al fine di evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Tenuto conto che sono stati riscontrati:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di non apportare alcuna variazione;

Comune di Mezzoldo

Provincia di Bergamo

Relazione sulla proposta di deliberazione relativa verifica dell'equilibrio finanziario del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 adeguata alle novità introdotte col nuovo sistema contabile di cui al Decreto Legislativo n.118 del 2011 coordinato e integrato dal Decreto Legislativo n. 126 del 2014 e dal DL 19 giugno 2015, n. 78

Il sottoscritto dott. Vincenzo De Filippis, Responsabile del servizio Finanziario del Comune di Mezzoldo, in relazione alla delibera in oggetto,

PREMESSO CHE

- il 31 luglio è il nuovo termine con il quale l'organo consiliare dovrà effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio.
- con la verifica degli equilibri generali di bilancio, prevista dall'art. 193 del D. Lgs. 267/00 e successive modifiche apportate nel rispetto del nuovo ordinamento contabile di cui al Decreto Legislativo n.118 del 2011 coordinato e integrato dal Decreto Legislativo n. 126 del 2014 e dal DL 19 giugno 2015, n. 78, il Consiglio comunale provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
 - a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
 - c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ha ribadito il ruolo del Consiglio Comunale come organo di verifica e di controllo sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio. L'analisi sugli equilibri finanziari è un adempimento da cui l'organo consiliare non può esimersi.
- Se i risultati a consuntivo sono il frutto di scelte già assunte al momento dell'approvazione del Bilancio, la concreta possibilità di intervenire durante l'anno per porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità di adeguate notizie. Le informazioni di natura finanziaria e organizzativa poste all'attenzione del consiglio, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale del bilancio ma devono tendere a considerare anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio (proiezione al 31 dicembre).
- La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 è equiparato ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art.141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 193 del TUEL non prevede come obbligatorio lo stato di attuazione dei programmi e visto l'art. 147 ter del TUEL secondo il quale lo stato di attuazione dei programmi è obbligatorio solo per i Comuni con popolazione superiori ai 15.000 abitanti;

- il Consiglio comunale ha approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015, che chiudeva con un avanzo di amministrazione disponibile e senza l'indicazione dei debiti fuori bilancio;
- la verifica generale degli equilibri di bilancio, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza e precisione nella rappresentazione dei dati contabili, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro completo dei risultati che l'amministrazione sta ottenendo utilizzando le risorse del bilancio (gestione della competenza), oltre che un'analisi sintetica sull'andamento della gestione stralcio dei precedenti esercizi (gestione dei residui);
- si è proceduto a una ricognizione dell'andamento generale dei movimenti e delle operazioni finanziarie, e alla verifica sullo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, per quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 267/00 che ha evidenziato le seguenti considerazioni:
 1. lo stato di accertamento delle entrate tributarie costituisce l'aspetto più importante e allo stesso tempo più incerto del bilancio. Il titolo I dell'entrata infatti per l'anno 2016 è interessato dalla previsione della IUC (IMU e TARI) e dalla previsione del fondo di solidarietà.
I valori relativi alle entrate sopra indicate, sono nel loro complesso ancora non esattamente quantificabili. Alla data odierna si tengono a riferimenti i valori stanziati a bilancio 2016.
 2. riguardo ai trasferimenti correnti dallo Stato (limitatamente al fondo sviluppo investimenti), dalla Regione e da altri Enti del settore pubblico, la verifica della situazione reale rispetto al previsto ha evidenziato una situazione sostanzialmente corretta.
 3. per quanto riguarda le entrate extratributarie l'andamento delle riscossioni e i previsti flussi di accertamenti fino al 31 dicembre 2015 inducono ad una sostanziale conferma di quanto previsto nel bilancio;
 4. per quanto attiene le spese correnti, sia l'andamento degli impegni che i flussi di spesa fanno ritenere che non esistano difficoltà di copertura finanziaria e che le previsioni attuali di bilancio siano congrue e compatibili con le necessità di spesa per l'anno in corso; la verifica degli equilibri di bilancio non si limita a constatare la presenza di una situazione di equilibrio attuale ma si rivolge in una direzione ben più vasta, e cioè l'intero arco dell'esercizio; l'obiettivo, infatti, è quello di scongiurare una crisi finanziaria nell'intero arco della gestione annuale. Il comune si trova in un equilibrio finanziario "stabile" solo quando le previsioni di entrata e di spesa, proiettate fino alla fine dell'esercizio, continuano a pareggiare. Quello che conta è la copertura del fabbisogno di risorse complessivo (proiezione al 31-12) e non solo quella riconducibile alla parte di esercizio già trascorsa (stanziamento attuale).
 5. per quanto attiene le entrate e spese relative agli investimenti, rilevato che le fasi di entrata (accertamenti e riscossioni) precedono le fasi di spesa (impegno e pagamento), si ritiene che non sussistono motivi che facciano pensare ad eventuali possibilità di squilibrio tra entrate e spese; le spese d'investimento stanziati nel titolo II delle uscite sono costantemente oggetto di attenta valutazione da parte della Giunta Comunale. Il loro avanzamento e la loro concreta attuazione dipendono quindi esclusivamente dalla relativa fonte di finanziamento: a fronte di risorse sempre più limitate la realizzazione di spese d'investimento ed opere pubbliche deve essere attentamente valutata scegliendo il grado di priorità compatibilmente al reperimento dei mezzi finanziari necessari. Nel campo delle opere pubbliche, la politica dell'Amministrazione è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il comune pianifica annualmente la propria attività d'investimento e la riporta, poi, in quel particolare documento di indirizzo che è il programma triennale delle opere pubbliche. In quell'ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi.

Dal punto di vista contabile, le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni e contributi in C/capitale, eventualmente integrate con l'avanzo di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. Per obbligo contabile, l'ente locale può dare corso ad un intervento programmato solo dopo che ne ha reperito il finanziamento.

6. relativamente alle partite di giro, per la natura delle stesse, non sussistono motivi che possano fare prevedere eventuali squilibri; l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del consiglio comunale ha una valenza di carattere generale, oltre che una triplice finalità:
 - Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
 - Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano stati intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
 - Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi di spesa intrapresi dall'Amministrazione.

Il Consiglio deve periodicamente verificare che l'attività di gestione non si espanda fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse.

In questo contesto, si inserisce l'importante norma che rivaluta le funzioni del consiglio prevedendo un tipo di adempimento che, in un certo senso, costituisce un vero e proprio bilancio infrannuale. La possibilità di intervenire aggiornando le scelte programmatiche, infatti, non è solo concessa dall'ordinamento degli enti locali ma anzi, è incentivata anche dalla norma di natura contabile.

Il legislatore, infatti, ha prescritto che "con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente

- a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui . (..)" (D.Lgs.267/2000, art.193/2).

Il motivo per cui è stato scelto il 31 luglio come data ultima per effettuare la prima ricognizione è sintomatico della volontà del legislatore di dare un contenuto sostanziale, e non solo formale, a questo importante adempimento. In tale data sono infatti disponibili numerosi elementi di valutazione determinanti, come:

- Le informazioni di metà esercizio sull'andamento delle entrate di competenza (accertamenti);
- Le medesime informazioni di cui al punto precedente, sviluppate però sull'andamento delle sole uscite di competenza (impegni di spesa);
- Il grado di riscuotibilità dei crediti maturati nei precedenti esercizi (residui attivi);
- L'eventuale presenza di eliminazioni negli impegni conservati dagli esercizi pregressi (residui passivi);
- Il risultato del consuntivo precedente (avanzo o disavanzo), essendo già trascorso il termine entro il quale, salvo circostanze eccezionali, deve essere evaso tale adempimento (30 aprile);
- La deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui adottata dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del Rendiconto 2015 che determina il costituirsi del Fondo Pluriennale Vincolato e la possibile rideterminazione dell'avanzo di amministrazione;
- La possibile presenza di passività relative ad esercizi pregressi non ancora contabilizzate (debiti fuori bilancio).

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Il totale delle entrate indica il valore complessivo delle risorse impiegate dal comune per finanziare i programmi di spesa.

Allo stesso tempo, il totale delle spese riporta il volume generale delle risorse impiegate nei programmi.

La verifica sul permanere dell'equilibrio tra risorse destinate ai programmi e risorse impiegate nei programmi precede l'analisi di come, in concreto, queste disponibilità siano poi state ripartite negli specifici programmi di spesa.

Vengono di conseguenza confermati:

- il pareggio finanziario;
- il pareggio economico;
- l'equilibrio negli investimenti (ogni spesa per investimento iscritta nel titolo secondo del bilancio di previsione è finanziata dalle entrate destinate agli investimenti);
- l'equilibrio per i servizi in conto terzi;
- l'equilibrio delle entrate con destinazione vincolata;
- gli equilibri generali di bilancio come da allegato.

Il bilancio di previsione, approvato dal consiglio nella formulazione originaria e modificato durante la gestione solo con specifiche variazioni di bilancio, indica gli obiettivi di esercizio e assegna le corrispondenti risorse per finanziare tipologie di spesa ben definite: la gestione corrente, le spese in C/capitale, i movimenti di fondi ed i servizi per conto di terzi. Ciascuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo o pareggio, fermo restando l'obbligo del pareggio globale.

La presenza di un eventuale scostamento tra la situazione odierna (stanziamento attuale) e quella prospettata a fine esercizio (proiezione al 31-12), costruita - quest'ultima - sulla scorta delle informazioni reperite o fornite dai diversi uffici e servizi comunali, indica che il bilancio deve essere aggiornato reperendo ulteriori disponibilità finanziarie o ridimensionando, in alternativa, la dimensione delle spese originariamente previste.

In considerazione di quanto sopra riportato, in riferimento all'eventuale necessità di adozione contestuale dei provvedimenti eventuali necessari per il riequilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del predetto D. Lgs. 267/00, ciò **non si rende necessario** in quanto:

A) il conto consuntivo, come in premessa specificato, ha chiuso con un avanzo di amministrazione disponibile e senza l'indicazione di debiti fuori bilancio;

B) dalla gestione di competenza del 2016, non risultano disequilibri e violazioni dei vincoli di pareggio finanziario complessivo;

C) dalla gestione dei residui attivi e passivi non emergono nuovi fatti negativi che possano pregiudicare l'equilibrio.

Mezzoldo, li 22 luglio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.T. dott. Vincenzo De Filippis -

COMUNE DI MEZZOLDO

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ART. 193 D. LGS. 267/00 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 ADEGUATO ALLE NOVITA' INTRODOTTE COL NUOVO SISTEMA CONTABILE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 COORDINATO E INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 126 DEL 2014 E DAL DL 19 GIUGNO 2015, N. 78

ENTRATA

| DESCRIZIONE | PREVISIONI | ACCERTAMENTI | PRESUNTI | TOTALE | DIFFERENZA |
|---|------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | AGGIORNATE | ALLA DATA | ACCERTAMENTI | ACCERTAMENTI | |
| | | ODIERNA | AL 31/12/2016 | AL 31/12/2016 | |
| RESIDUI ATTIVI A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO | | - | | - | - |
| FONDO CASSA | | | | - | |

Entrate di competenza

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| - Fondo pluriennale vincolato in parte corrente | 17.863,19 | 17.863,19 | | 17.863,19 | - |
| - Fondo pluriennale vincolato in parte capitale | 26.075,55 | 26.075,55 | | 26.075,55 | - |
| - Avanzo di amministrazione | 37.130,00 | 37.130,00 | | 37.130,00 | - |
| - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | 172.000,00 | 169.436,92 | 2.563,08 | 172.000,00 | - |
| - Trasferimenti correnti (Titolo II) | 28.850,00 | 27.400,01 | 1.449,99 | 28.850,00 | - |
| - Entrate Extratributarie (Titolo III) | 130.200,00 | 91.647,16 | 38.552,84 | 130.200,00 | - |
| - Entrate in conto capitale (Titolo IV) | 133.570,00 | - | 133.570,00 | 133.570,00 | - |
| - Accensioni di prestiti (Titolo VI) | | | - | - | - |
| - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII) | | | - | - | - |
| - Entrate per conto di terzi e partite di giro (Titolo IX) | 101.100,00 | 14.260,63 | 86.839,37 | 101.100,00 | - |
| - TOTALE (A) | 646.788,74 | 383.813,46 | 262.975,28 | 646.788,74 | - |

SPESA

| DESCRIZIONE | PREVISIONI | IMPEGNI | PRESUNTI | TOTALE | DIFFERENZA |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | AGGIORNATE | ALLA DATA | IMPEGNI | IMPEGNI | |
| | | ODIERNA | AL 31/12/2016 | AL 31/12/2016 | |
| RESIDUI PASSIVI A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO | | - | | - | - |
| Spese di competenza | | | | | |
| - Spese correnti (Titolo I) | 311.513,19 | 196.110,04 | 115.403,15 | 311.513,19 | - |
| - Spese in Conto Capitale (Titolo II) | 196.775,55 | 44.428,06 | 152.347,49 | 196.775,55 | - |
| - Spese per incremento di attività finanziarie (Titolo III) | | | - | - | - |
| - Rimborso prestiti (Titolo IV) | 37.400,00 | 37.250,58 | 149,42 | 37.400,00 | - |
| - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo V) | | | - | - | - |
| - Spese per conto terzi e partite di giro (Titolo VII) | 101.100,00 | 14.806,63 | 86.293,37 | 101.100,00 | - |
| - TOTALE (B) | 646.788,74 | 292.595,31 | 354.193,43 | 646.788,74 | - |

EQUILIBRIO ECONOMICO RISULTANTE

| | | |
|--|---|------------------|
| ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 331.050,00 |
| SPESE DEL TITOLO PRIMO | | 311.513,19 |
| DIFFERENZA | | 19.536,81 |
| AMMORTAMENTO MUTUI | | 37.400,00 |
| SITUAZIONE RISULTANTE | - | 17.863,19 |
| O.O. U.U. PARTE CORRENTE | | - |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | | 17.863,19 |
| AVANZO IN PARTE CORRENTE | | - |
| AVANZO ECONOMICO PRESUNTO | | - |
| DISAVANZO ECONOMICO PRESUNTO | - | 0,00 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | - |

PARERI DEL SEGRETARIO

*Il sottoscritto dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale;
Esperita l'istruttoria di competenza;*

E S P R I M E

*parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopraindicata ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;*

E S P R I M E

*parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.*

*Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo De Filippis*

Spett.le
Comune di Mezzoldo (Bg)

Oggetto: PARERE SULLA DELIBERA DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - EX ART. 193 D. LGS. 267/00 AGGIORNATO DAL D.LGS. 118/2011

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018

Il sottoscritto rag. Filippo Fornari Revisore dei Conti del Comune di Mezzoldo, nominato con delibera del Consiglio Comunale del 29/09/2015, vista la documentazione prodotta dall'Ufficio Ragioneria inerente la delibera in oggetto;

Richiamato l'art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, effettui la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, adotta i provvedimenti necessari per:

- a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui ;

Considerato che l'art. 193 del TUEL non prevede come obbligatorio lo stato di attuazione dei programmi e visto l'art. 147 ter del TUEL secondo il quale lo stato di attuazione dei programmi è obbligatorio solo per i Comuni con popolazione superiori ai 15.000 abitanti;

Considerato che sia la gestione di parte corrente che la gestione in conto residui non necessitano di provvedimenti atti a ripristinare l'equilibrio di bilancio, in considerazione di un prevedibile permanere degli equilibri di bilancio;

Considerato altresì che non risultano disequilibri o violazioni dei vincoli di pareggio complessivo;

Rilevato che sono stati rispettati i principi generali del bilancio di previsione ai sensi del D. Lgs. n. 267/00 aggiornato dal D.Lgs. 118/2011 e che viene confermato il pareggio di bilancio;


Preso atto che non risultano debiti fuori bilancio, dopo aver assunto le dovute informazioni dal Responsabile dell'Ufficio preposto,

ESPRIME

parere **favorevole** sulla delibera sopra indicata.

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Filippo Fornari



Vista la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato "A");

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;

Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario (allegato "B");

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio);

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (allegato "C");

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

Delibera

- 1) di dare atto che non è stata segnalata la necessità di apportare variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione né di apportare modifiche al piano triennale delle opere;
- 2) di accertare ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario in premessa richiamata, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- 3) di dare atto che:
 - non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
 - il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio);
- 4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*;
- 7) di rendere, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in conformità all'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Rossi Domenico

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo De Filippis

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 10.08.2016 all'Albo Pretorio on-line del Comune di Mezzoldo, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Li, 10.08.2016

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on-line del Comune di Mezzoldo e diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scadere del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.

Li, 10.08.2016

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo De Filippis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Li, 10.08.2016



Il Segretario Comunale
dott. Vincenzo De Filippis

